



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*»;

**VISTO** l'articolo 25-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e, in particolare, il comma 1, il quale riconosce un buono del valore di 10.000,00 euro alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto e fino al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

**VISTO** il comma 2 del medesimo articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1;

**VISTO** il comma 3 del citato articolo 25-bis, ai sensi del quale il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, nei limiti delle risorse di cui al comma 10 del predetto articolo 25-bis;

**VISTO** il comma 5 del medesimo articolo, che stabilisce che «*a seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4*»;

**VISTO** il secondo periodo del comma 6 del predetto articolo 25-bis, che dispone che il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è, comunque, contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato;

**VISTO** il comma 7 del citato articolo 25-bis, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dal beneficiario;

**VISTO** il comma 8 del medesimo articolo 25-bis, il quale dispone che, con decreto direttoriale del Ministro dello sviluppo economico, possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo e che le procedure attuative, nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 dell'articolo 25-bis, possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti *in*



house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti;

**VISTO**, altresì, il comma 10 del medesimo articolo 25-*bis*, che prevede che, per le finalità di cui al predetto articolo, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2022;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*;

**VISTA** la nomina del dottore Giuseppe Bronzino a Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2022, che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, le modalità e i termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, nonché le procedure di recupero delle somme riconosciute nei casi di utilizzo illegittimo dell'agevolazione;

**VISTO** in particolare, l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto direttoriale 4 agosto 2022, il quale dispone che le domande di richiesta dell'agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)), sezione *“Buono Fiere”*, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022;

**VISTO** l'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto direttoriale 4 agosto 2022, il quale prevede che *“tenuto conto del termine di validità del buono fiere di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2, del decreto aiuti, nel giorno in cui si verifica l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'intervento, il Ministero dispone, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, dandone comunicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande”*.

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 settembre 2022, che dispone, a decorrere dal 12 settembre 2022, per effetto dell'esaurimento delle risorse disponibili, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso al buono relativo al rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2022, che approva l'elenco dei soggetti assegnatari del buono di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022, con indicazione del relativo importo;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 18 ottobre 2022 che individua i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di rimborso del buono.



**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

**CONSIDERATO** che, nell’arco temporale di apertura dello sportello per la presentazione delle istanze di accesso al buono, sono pervenute al Ministero, mediante la procedura informatica, complessivamente n. 3.351 istanze di rimborso del buono;

## **DECRETA**

### **Art. 1.**

1. A seguito della conclusione con esito positivo delle verifiche previste all’articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, è approvato l’elenco, riportato all’Allegato 1 del presente decreto, delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2022.

2. In favore delle imprese di cui al comma 1, previo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 4 agosto 2022, si provvede all’erogazione del valore del “buono fiere”, con le modalità indicate nel medesimo articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 4 agosto 2022 e nel limite dell’importo indicato, in relazione a ciascuna impresa beneficiaria, nell’Allegato 1 al presente decreto.

### **Art. 2.**

1. Nell’Allegato 2 al presente decreto è riportato l’elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di rimborso del buono, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), sul Sistema informativo agricolo nazionale (cd. SIAN), ovvero sul Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura (cd. SIPA). Per tali soggetti la concessione delle agevolazioni è disposta, nel caso di positivo esito delle predette verifiche, con successivo provvedimento.

### **Art. 3.**

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale. Con la predetta modalità è assolto l’obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all’allegato 1 del presente decreto. Dell’adozione del decreto è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Giuseppe Bronzino)*

*Div. IX/ADA*

*Siglato Dirigente Divisione IX – Alessandra De Angelis*